

Convegno Nazionale COSMED

LA PREVIDENZA E LA FISCALITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA
LEGGE DI BILANCIO.
CRITICITÀ E DISCRIMINAZIONI

COSMED

Friuli Venezia Giulia

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

LA MANCATA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Dott. Giorgio Mucignat
Segr. Regionale COSMED FVG

Roma, 28 marzo 2024
Nobile Collegio Chimico Farmaceutico
Via In Miranda 10

La perequazione delle pensioni

L'importo dell'assegno pensionistico è stabilito in base a una formula di calcolo che lo definisce nel momento dell'uscita dal mondo del lavoro

E' necessario però che tale importo venga periodicamente adeguato alle eventuali variazioni (al rialzo) di inflazione e costo della vita.

Allo scopo di proteggere il potere d'acquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, è stato introdotto il meccanismo della cosiddetta **“perequazione automatica”**

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022*)

[\(GU n.302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 219\)](#)

Art. 69

(Disposizioni relative al sistema pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#):

a) nella **misura del 100 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella **misura del 90 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella **misura del 75 per cento** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. |

2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"

COSMED

Friuli Venezia Giulia

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

Taglio della rivalutazione delle pensioni sulla base dell'inflazione

La norma prevede che le pensioni vengano rivalutate secondo il tasso di inflazione media dell'anno precedente (Legge 388/2000) con una **decurtazione massima del 25%** per le pensioni superiori a 5 volte il minimo INPS.

Con l'ultima legge di bilancio la decurtazione ha raggiunto il 78% !

anno 2023

importo complessivo trattamento pensionistico	importo soglia: fino a	% di rivalutazione	rivalutazione effettiva
fino a 4 volte minimo	2101,52	100	8,10%
da 4 a 5 volte	2626,90	85	6,885
da 5 a 6 volte	3152,28	53	4,293
da 6 a 8 volte	4203,04	47	3,807
da 8 a 10 volte	5253,80	37	2,997
oltre 10 volte	5253,80	32	2,592



anno 2024

importo complessivo trattamento pensionistico	importo soglia: fino a	% di rivalutazione	rivalutazione effettiva
fino a 4 volte minimo	2271,76	100	5,40%
da 4 a 5 volte	2839,70	85	4,490
da 5 a 6 volte	3407,64	53	2,862
da 6 a 8 volte	4543,52	47	2,538
da 8 a 10 volte	5679,40	37	1,998
oltre 10 volte	5679,40	22	1,118



**LEGGE 30 dicembre
2023, n. 213**
Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e
bilancio pluriennale
per il triennio 2024-
2026.

multipli del trattamento minimo	legge riferimento	2001-08 Berlusconi (06/01 - 05/06; Prodi 05/06 - 05/08)	2008-10 Berlusconi (05.08/11.11)	2011 Berlusconi (05.08/11.11)	2012 - 2013 Monti (11/11 - 04/13)	2014 Letta	2015 Renzi	2016 Renzi	2017- 2018 Gentiloni	2019 Conte I	2020-2021 Conte II	2022 Draghi	2023 Meloni	2024 Meloni
		L n. 338/2000	L n. 338/2000	L 247/2007e DL 81/2008	L n. 338/2000	DL 201/2011	L 147/2013	L 147/2013 e L 208/2015	DL 65/2015 in L 109/2015	L 147/2013 e L 208/2015	L 145/2018	L 160/2019	L 160/2019 (art 34 L 448/1998)	L 197 12/22
Fino a 2 volte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 3 a 4	90%	90%	100%	90%	0%	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%	100%	100%
Da 4 a 5	90%	90%	100%	90%	0%	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%	85%	85%
Da 5 a 6	75%	75%	75%	75%	0%	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%	53%	53%
Da 6 a 8	75%	75%	75%	75%	0%	17,84%	0%	0%	45%	47%	47%	75%	47%	47%
Da 8 a 9	75%	75%	75%	75%	0%	17,84%	0%	0%	45%	45%	45%	75%	37%	37%
Oltre 9	75%	75%	75%	75%	0%	17,84%	0%	0%	45%	40%	40%	75%	32%	22%
Inflazione		media 2,2%	media 1,86%	2,70%	3,0% - 1,2%	0,20%	0,10%	-0,10%	1,2% - 1,1%	0,50%	0,0% - 1,9%	8,10%	5,70%	


COSMED

Friuli Venezia Giulia

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti


La rivalutazione di una pensione dal 2006 al 2023

Rivalutazione di una pensione di **3400 Euro** lordi nel 2005 rispetto al **100% dell'inflazione** ed alla **legge 338/2000**



**Perdita cumulativa nel periodo è di
circa 50.000 Euro**

Inflazione media 2005 - 2023



- ❖ Fino al 2011 i pensionati con prestazione **uguale o superiore di 8 volte il minimo** hanno perso poco.
- ❖ Dal 2012 al 2021 perdono circa il 10%
- ❖ Dal 22 ad 23, con una inflazione del 13,8% hanno perso un altro 10% circa

- ❖ La mancata rivalutazione 2023 comporterà un recupero di costi per lo stato in 10 anni di approssimativamente **40 miliardi**.
- ❖ Nel 2024 si avrà un'ulteriore riduzione di spesa pensionistica in 10 anni di circa **20 miliardi**

Queste cifre sono immorali!

E' lecita questa reiterazione in assenza di palese emergenza economica dichiarata?

E' lecito questo aggravio della percentuale decurtata?

E' lecito questo provvedimento in presenza di una norma generale più favorevole?

La Corte costituzionale dichiara legittimi raffreddamento e prelievo di solidarietà

Con la sentenza n. 234 del 2020 la Consulta ha ritenuto **legittimi la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori** a determinati importi (di cui all'art. 1, co. 260, della L. 145/2018), in quanto ragionevole e proporzionato, **e la decurtazione percentuale delle pensioni superiori** a 100.000 euro lordi annui (di cui all'art. 1, co. 261, della L. 145/2018), ma **non per la durata quinquennale**, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato.

Nella sostanza la C.C.

- ❖ Ammette il prelievo per cause di necessità del bilancio dello stato
- ❖ Stabilisce anche che questo prelievo forzoso non superi il periodo triennale delle leggi di bilancio

Effetto trascinamento: la continua erosione delle pensioni

In poco più di vent'anni sono state applicate sette misure legislative per ridurre il potere d'acquisto delle pensioni.

Un blocco della rivalutazione automatica può essere disposto dal legislatore nell'esplicazione della propria discrezionalità, ma deve soggiacere al **requisito della temporaneità** e deve essere sorretto da **eccezionali esigenze di bilancio**, che giustifichino un siffatto sacrificio nella sfera giuridica dei soggetti incisi dall'intervento legislativo.

...gli interventi sulla perequazione automatica [...] incidono, deprimendola, sulla dinamica incrementale dell'importo nominale di quel medesimo trattamento.

Concluso detto periodo, l'automatismo riprende, sì, il suo normale corso, ma lo riprende **assumendo come importo di riferimento non già quello del trattamento pensionistico originario**, bensì il minor importo risultante dalla esclusione dell'incremento perequativo»

M. Cinelli, *I prelievi sulle «pensioni d'oro»: alla Corte costituzionale la narrazione, alla Corte dei conti l'epilogo?*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 1/2021, 155 – 156.

Ricalcolare le pensioni!

“Per tale ragione, decorso il periodo di tre anni, il trattamento pensionistico spettante al ricorrente dovrà essere ricalcolato come se non fosse intervenuta alcuna falcidia dipendente dall’applicazione del contributo di solidarietà, ma anche dal blocco della rivalutazione. In sostanza, decorsi i limiti temporali entro cui l’intervento del Legislatore può essere ritenuto costituzionalmente legittimo e tollerabile, i diritti del pensionato devono ritrovare ri-espansione e la pensione dovrà essere quella di cui il pensionato avrebbe goduto senza i blocchi, le falcidie e le riduzioni.”

Terminato il periodo di legge la pensione, dunque, dovrà essere ricalcolata dall’INPS in modo da riportare il trattamento alla consistenza che lo stesso avrebbe avuto se le trattenute temporanee non fossero mai state applicate”.

Sentenza n. 87 del 22 dicembre 2020 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Umbria

Pagamento differito del TFS

- ❑ La Corte Costituzionale ha dichiarato anticonstituzionale il differimento e la rateizzazione del TFR/TFS dei dipendenti pubblici, perché in contrasto con il principio della giusta retribuzione contenuto nell'art.36 della Costituzione Italiana. *(sentenza n. 130 giugno 2023)*
- ❑ I tempi di liquidazione del TFR/TFS per i dipendenti pubblici hanno raggiunto posticipi fino a 7 anni
- ❑ I trattamenti di fine servizio sono componente integrante della retribuzione, salario differito costituzionalmente tutelato

IL Fatto quotidiano

21 marzo 24

La Ragioneria stoppa le proposte di legge per anticipare il pagamento della buonuscita agli statali: “Costa 3,8 miliardi solo quest’anno”

Stop alle **proposte di legge** bipartisan per anticipare il **trattamento di fine servizio** dei dipendenti pubblici. Sul provvedimento la **Ragioneria generale dello Stato** ha dato “parere contrario” all’ulteriore corso del provvedimento.

L'allegria sembra essere uno
stato d'animo inadeguato



Grazie dell'attenzione